



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL • ALTO ADIGE

Ufficio Amministrazione scolastica

Ai Dirigenti scolastici
Istituti comprensivi e pluricomprendivi
Scuole secondarie di II grado

Bolzano, 04.06.2026

Redatto da:
Settore organici

Per conoscenza:
Organizzazioni sindacali della scuola
Ufficio Stipendi personale insegnante

Lavoro a tempo parziale, articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico), riduzione orario insegnamento, del personale docente a tempo indeterminato

Anno scolastico 2026/2027

Con la presente circolare si comunicano i termini e si forniscono istruzioni operative ed informazioni per le seguenti tipologie di domande che i docenti a tempo indeterminato possono presentare per l'anno scolastico 2026/27:

- ✓ part-time/rientro a tempo pieno
- ✓ part-time su biennio scolastico
- ✓ part-time contestuale all'aspettativa per prole
- ✓ articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico)
- ✓ riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento

- ✓ La normativa ed i **modelli di domanda** sono reperibili sul sito dell'Intendenza scolastica alla pagina [Orario di lavoro](#).

- ✓ Le domande vanno presentate al Dirigente scolastico della **sede di titolarità riferita all'1.09.2026** oppure, per i docenti privi di sede di titolarità (vd. es. DOPS ecc.) al Dirigente scolastico dell'attuale scuola di servizio.

- ✓ I docenti che in sede di **nomina in ruolo per l'anno scolastico 2025/2026** hanno scelto uno **spezzone orario** devono presentare domanda di part-time se intendono proseguire con un rapporto di lavoro a tempo parziale, in alternativa a partire dal 01.09.2026 il loro rapporto di lavoro è da considerarsi a tempo pieno.
- ✓ Le varie tipologie di domande sopra descritte vanno presentate entro i seguenti **termini**:

Tipologia domanda	Termine ultimo di presentazione domanda alla scuola
✓ part-time/rientro a tempo pieno ✓ part-time su biennio scolastico ✓ articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico) ✓ riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento	15 giugno 2026
✓ part-time contestuale all'aspettativa per prole	15 luglio 2026

INDICAZIONI PER LE SEGRETERIE SCOLASTICHE

Ricevute le domande, dopo essere state viste dal Dirigente sarà cura delle istituzioni scolastiche seguire l'iter procedurale di seguito riassunto:

Domande ricevute e viste dal Dirigente Gestione	Modalità di comunicazione all'Intendenza	Scadenza
✓ part-time/rientro a tempo pieno ✓ part-time su biennio scolastico ✓ articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico) ✓ riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento	ONE DRIVE Le domande andranno caricate in apposite cartelle su One Drive, condivise direttamente dall'Ufficio con i Dirigenti scolastici, i quali potranno a loro volta estendere la condivisione al personale di segreteria. NON deve essere caricato il modello specifico riguardante le precedenze.	17 giugno 2026
✓ part-time contestuale all'aspettativa per prole	ONE DRIVE Vd. come sopra	17 luglio 2026

Domande ricevute e viste dal Dirigente Gestione	Elaborazione decreti/ contratti Tipologia documento	Scadenza	Modalità di comunicazione
part-time contestuale all'aspettativa per prole	Decreto con programma Sch Abs	20 luglio 2026	per interoperabilità a: organici@provincia.bz.it
articolazione pluriennale dell'orario di lavoro (anno sabbatico)	Decreto Secondo fac-simile allegato a questa circolare	20 luglio 2026	per interoperabilità con mail unica a: organici@provincia.bz.it stipendi.insegnante@provincia.bz.it
riduzione dell'orario di insegnamento prima del pensionamento	Decreto Secondo fac-simile allegato a questa circolare	20 luglio 2026	per interoperabilità con mail unica a: organici@provincia.bz.it pensioni.insegnanti@provincia.bz.it
part-time su biennio scolastico	Decreto Secondo fac-simile allegato a questa circolare	20 luglio 2026	per interoperabilità con mail unica a: organici@provincia.bz.it stipendi.insegnante@provincia.bz.it
part-time/rientro a tempo pieno	Contratto Stipulato tra docente e Dirigente della scuola di titolarità o di servizio nel caso in cui il docente non abbia titolarità o abbia ottenuto un'utilizzazione o assegnazione provvisoria	7 settembre 2026	per interoperabilità con mail unica a: organici@provincia.bz.it stipendi.insegnante@provincia.bz.it
part-time contestuale all'aspettativa per prole	Contratto Stipulato tra docente e Dirigente della scuola di titolarità o di servizio nel caso in cui il docente non abbia titolarità o abbia ottenuto un'utilizzazione o assegnazione provvisoria	7 settembre 2026	per interoperabilità con mail unica a: organici@provincia.bz.it stipendi.insegnante@provincia.bz.it

N.B. CONTRATTI

- ✓ vanno indicate solo ore intere e non comprensive delle ore aggiuntive (una volta assegnate le ore di lavoro part-time, le ore aggiuntive relative alle maggiori prestazioni vengono calcolate separatamente in proporzione);
- ✓ se il docente presta servizio a part-time su due scuole: verrà stipulato un unico contratto con indicate la somma delle ore tra le due scuole; il contratto viene redatto dalla scuola con le maggiori ore di servizio, in caso di parità di ore è necessaria una coordinazione tra le scuole interessate;
- ✓ Nella stesura dei contratti part-time /rientri a tempo pieno **si raccomanda di verificare** che:
 - i riferimenti normativi indicati siano sempre aggiornati;
 - siano riportate tutte le voci ed articoli propri del contratto stesso per uniformità e correttezza (a titolo esemplificativo: premessa, articoli relativi a: rapporto di lavoro, durata, trattamento economico, decadenza e risoluzione del contratto, norme di rinvio, controversie; nonché in calce l' informativa sulla privacy e la seguente locuzione "Con la firma digitale del/la Dirigente scolastica/o il presente contratto acquista validità legale. Ai sensi dell'articolo 22 commi 2 e 4 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, con la medesima firma digitale si attesta la conformità della copia per immagine su supporto informatico del contratto sottoscritto su supporto cartaceo dall'altra parte".

Si evidenzia quanto segue

Lavoro a tempo parziale

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolamentato dall'art. 14 del Testo Unico dei CCP di data 23.04.2003.

La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere richiesta in misura non inferiore al 30% e non superiore al 90% del lavoro a tempo pieno.

Per i docenti di scuola primaria - classe – sostegno - ed. motoria - la percentuale è da calcolare su base di 22 ore, per tutti gli altri docenti la base di calcolo è 18 ore.

È possibile richiedere la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo parziale da una percentuale ad un'altra.

Qualora il numero delle richieste sia superiore al 25% dell'organico dell'istituzione scolastica o ad altra percentuale fissata dal Dirigente, le domande saranno ammesse sulla base delle precedenza previste dalla normativa vigente (vd. art. 14, comma 8 TU 23.04.2003 e specifico modello).

Nell'assegnare le ore relative al rapporto di lavoro a tempo parziale si fa presente quanto segue:

- sono tenuti presenti i piani orari degli insegnamenti, la loro inscindibilità, l'organizzazione didattica e pertanto la **percentuale di lavoro richiesta è da considerarsi indicativa;**
- **sono assegnate solo ore intere e non comprensive delle ore aggiuntive** (una volta assegnate le ore di lavoro part-time, le ore aggiuntive relative alle maggiori prestazioni vengono calcolate separatamente in proporzione).

La durata del rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico e si rinnova tacitamente.

Rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole

Il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole è regolamentato all'art. 31, allegato 4, del Testo unico dei CCP d.d. 23.04.2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale docente avente diritto alla suddetta aspettativa per prole può optare per un lavoro a tempo parziale **non inferiore al 50% del lavoro a tempo pieno**. Possono accedere a questa forma di part-time anche i docenti già in part-time, che chiedano aspettativa per prole dal 1° settembre dell'anno scolastico di riferimento.

La durata di questo tipo di rapporto di lavoro a tempo parziale è di un anno scolastico.

Se l'aspettativa termina durante l'anno scolastico (es.: al compimento del 16° anno di età del figlio o per il raggiungimento della durata massima del periodo di aspettativa) il docente rimane in servizio a tempo parziale normale fino alla fine dell'anno scolastico.

A decorrere dall'anno scolastico successivo, concluso il rapporto di lavoro a tempo parziale contestuale all'aspettativa per prole, il docente rientra automaticamente in servizio con il contratto di lavoro di cui godeva in precedenza (tempo pieno o tempo parziale), salvo la presentazione di una nuova richiesta.

Part-time su biennio scolastico

Tale forma di part-time può essere richiesta dal personale con un'anzianità di servizio di almeno dieci anni.

Il rapporto di lavoro corrisponde al 50% dell'orario di lavoro a tempo pieno per la durata di un biennio scolastico. La prestazione di lavoro prevista nel biennio verrà svolta in un solo anno scolastico.

Non è prevista la revoca di tale forma di part-time una volta concessa.

I docenti che hanno in corso un contratto di part-time devono **revocare** il part-time prima di richiedere il part-time su biennio.

Articolazione pluriennale orario di lavoro (anno sabbatico)

L'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro è regolamentata dall'art. 16 del Testo Unico dei CCP di data 23.04.2003.

Il personale interessato può chiedere di fruire, nell'arco di un periodo quinquennale, di un periodo di riposo della durata di un anno scolastico, valido a tutti gli effetti, a partire:

- a) dal quarto anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 10 anni;
- b) dal terzo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 15 anni;
- c) dal primo anno scolastico in caso di un'anzianità di servizio di almeno 20 anni.

Durante il periodo quinquennale al docente compete un trattamento economico ridotto all'80%.

I docenti che hanno in corso un contratto di part-time devono **revocare** il part-time prima di richiedere l'articolazione pluriennale dell'orario di lavoro.

N.B. riguardante articolazione pluriennale orario di lavoro (anno sabbatico) e part-time su biennio:

Assenze per le quali non spetta una retribuzione o spetta in misura ridotta, interrompono sia il quinquennio (articolazione pluriennale orario di lavoro) che il biennio (part-time su biennio). In questo caso il periodo quinquennale/biennale deve essere prolungato, con apposito provvedimento del dirigente scolastico, di un periodo corrispondente a quello dell'interruzione.

Nel caso di fruizione di istituti contrattuali che prevedano invece una retribuzione piena non si procede all'interruzione del quinquennio o del biennio e non è richiesto alcun provvedimento tranne che in caso di fruizione di congedo per maternità.

Fruizione del periodo di riposo nell'anno scolastico che precede il pensionamento

In merito si segnala che nel caso di fruizione del periodo di riposo nell'anno scolastico che precede il pensionamento, l'INPS ha sollevato delle criticità in merito, in quanto non essendoci prestazione lavorativa nell'anno solare (dal 1° gennaio al 31 agosto il docente è in anno di riposo e dal 1° settembre è in pensione) non sarebbe possibile riconoscere tale periodo ai fini pensionistici.

Trasferimenti verso altra provincia

Nei confronti dei docenti che si trasferiscono fuori provincia subito dopo aver fruito del periodo di riposo nel primo anno del quinquennio o nel primo anno del biennio l'Ufficio stipendi procederà al recupero delle somme anticipate. In tal caso il periodo di riposo verrà considerato un'assenza senza assegni non valida ai fini pensionistici.

Riduzione orario di insegnamento prima del pensionamento

La riduzione dell'orario di insegnamento prima del raggiungimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia è regolamentata dall'art 15 del Testo Unico dei CCP del 23.04.2003, sostituito dall'art. 1 del CCP del 15.04.2014.

Il personale interessato può chiedere nei tre anni scolastici che precedono il raggiungimento dei requisiti chiesti per la pensione anticipata o di vecchiaia una riduzione dell'orario di insegnamento di norma fino a non meno del 75% dell'orario di insegnamento a tempo pieno.

La riduzione dell'orario di insegnamento può essere concessa solamente nel caso che venga presentata contemporaneamente la richiesta non revocabile di cessazione dal servizio.

Il personale docente, al quale viene concessa la riduzione d'orario, viene prioritariamente utilizzato in attività didattiche diverse dall'insegnamento curricolare o in altre attività aggiuntive e necessarie. A tal fine, il personale presta per ogni ora d'insegnamento, 1,9 ore di servizio.

Sarà cura dello scrivente Ufficio verificare insieme all'Ufficio Pensioni personale insegnante il possesso o meno dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia dei docenti che hanno avanzato richiesta di riduzione di orario. A seguito di esito positivo i dirigenti potranno concedere la riduzione di orario.

Si invitano i Dirigenti scolastici a diffondere la presente circolare tra il personale interessato.

Cordiali saluti.

Vincenzo Gullotta
Direttore provinciale scuole

Allegati

-Modello dichiarazione precedenza nel caso sia necessario elaborare una graduatoria dei richiedenti

-Modelli di decreto per le segreterie scolastiche non elaborabili con il programma Sch_Abs:

Fac-simile part-time su biennio

Fac-simile concessione articolazione orario di lavoro del quinquennio + concessione periodo di riposo (anno sabbatico)

Fac-simile riduzione orario